

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3191

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVIO

Presentata il 29 settembre 1988

Contributi alle associazioni combattentistiche per gli anni 1988, 1989 e 1990

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le associazioni combattentistiche rappresentano e compendiano i massimi valori morali verso il proprio Paese.

Per contribuire alla loro meritevole attività, la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) ha stanziato, per il triennio 1988-1990, la somma complessiva di lire 30 miliardi da erogare alle associazioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, la metà dell'importo suddetto è stato destinato, appunto, alle associazioni combattentistiche.

Pertanto la presente proposta di legge ha lo scopo di dare esecuzione alla erogazione dei contributi per le associazioni combattentistiche affinché non accada,

come purtroppo verificatosi in passato, che lo Stato intervenga con anni di ritardo creando notevoli difficoltà alle associazioni con il rischio che talune di esse possano trovarsi in situazioni finanziarie estreme.

Si ritiene che l'emanazione di un separato provvedimento per le associazioni combattentistiche faciliti l'iter legislativo nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'esplicito obbligo per le associazioni di fornire dettagliato rendiconto sull'attività svolta, costituisce, poi, garanzia per la legittima erogazione dei contributi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In considerazione delle loro finalità istituzionali e per il sostegno delle attività di promozione sociale nel campo associativo combattentistico, sono concessi, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in favore delle Associazioni elencate nella tabella A, i contributi riportati nella stessa tabella.

ART. 2.

1. Le associazioni di cui all'articolo 1 sono tenute a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, sull'attività svolta, allà Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a sua volta, presenta al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per ognuno degli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede utilizzando la somma di lire 5 miliardi, per ciascun anno, dell'apposito accantonamento di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.
(v. Articolo 1).

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE

	Lire
Associazione italiana ciechi di guerra	30.000.000
Associazione italiana combattenti interalleati	30.000.000
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate	30.000.000
Associazione nazionale combattenti e reduci	390.000.000
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30.000.000
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	40.000.000
Associazione nazionale ex internati	170.000.000
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	890.000.000
Associazione nazionale famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della Patria	130.000.000
Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	1.430.000.000
Associazione nazionale nazionale partigiani d'Italia (ANPI)	540.000.000
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)	55.000.000
Associazione nazionale reduci garibaldini	15.000.000
Associazione nazionale reduci della prigionia	45.000.000
Associazione nazionale vittime civili di guerra	620.000.000
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100.000.000
Federazione italiana volontari della libertà	350.000.000
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare	30.000.000
Istituto del nastro azzurro	74.000.000